

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

15.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
COLONI ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (690)	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 9
BORTOLANI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	7, 9
CUFFARO ANTONINO	5
COMIS ALFREDO, <i>Relatore</i>	3, 7, 8
FORNER GIOVANNI	6
ROCELLI GIANFRANCO	9
Votazione segreta:	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. I deputati Alborghetti, Bosco Bruno, Cafarelli, Tancredi, sono sostituiti dai deputati: Cuffaro, Falcier, Bianchini, Caruso.

Discussione della proposta di legge Coloni ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Coloni, Rebullà, Bressani, Santuz e Comis: « Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste ».

Informo la Commissione che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole, mentre la IV Commissione giustizia e la VI Commissione finanze e tesoro non hanno espresso il parere nei termini regolamentari.

Debbo ricordare che numerose sollecitazioni sono pervenute alla Commissione, in particolare da parte del sindaco di Trieste, del presidente dell'amministrazione provinciale della stessa città e dell'ispettore regionale dell'associazione nazionale dei carabinieri. Stamane è giunto un telegramma degli assegnatari degli alloggi oggetto del provvedimento, che sollecitano, appunto, una rapida approvazione della proposta di legge.

Talune riserve sono state formulate, in sede non parlamentare, sulla competenza della nostra Commissione in ordine al provvedimento in esame. Per quanto mi consta, però, nessuna Commissione ha rivendicato per sé l'esame in via primaria del provvedimento; d'altra parte, materie analoghe sono sempre state esaminate dalla IX Commissione prescindendo, per altro, dalla osservazione generale che è facoltà discrezionale del Presidente della Camera l'assegnazione di provvedimenti ad una Commissione piuttosto che ad un'altra.

È stato osservato poi come questi immobili siano demaniali e non siano alloggi di edilizia economico-popolare. Al riguardo, è pervenuto alla Presidenza della Camera un esposto in data 21 maggio 1984 da parte del dottor Ezio Dario, consigliere della Corte dei conti. Con riferimento alla materia del riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste, occorre per altro rilevare che molte sono state le istruttorie concluse, fra cui desidero ricordare quella condotta dal ministro delle finanze *pro tempore* onorevole Pandolfi, istruttoria che si concluse con la dichiarata disponibilità del ministero a considerare attentamente tale materia.

Personalmente mi auguro che questa situazione possa essere risolta, perché dura ormai da moltissimo tempo.

L'onorevole Comis ha facoltà di svolgere la relazione.

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Il presidente Botta, nella sua introduzione, ha illustrato in maniera esauriente questa « penosa » vicenda, che speriamo di poter risolvere con il provvedimento oggi al nostro esame.

Ci troviamo di fronte ad una situazione per cui gli abitanti di 541 alloggi, oltre

1.700 persone, hanno atteso per trent'anni la giusta assegnazione di tali alloggi, pur rientrando ciò nei loro pieni diritti.

Ci troviamo di fronte a tre categorie di assegnatari: una prima, che poté stipulare il contratto e versare il relativo prezzo stabilito dall'intendenza di finanza, che con una successiva comunicazione chiarì che tale prezzo era stato erroneamente indicato in un importo pari al cinquanta per cento del valore venale e inviò una richiesta di aggiornamento del prezzo stesso; una seconda categoria che ebbe comunicazione da parte dell'intendenza di finanza del prezzo dell'alloggio e che ha nei termini previsti dato la sua adesione per la stipula notarile, senza potere rogitare; una terza categoria di persone che ancora attende, dal 1963, la comunicazione dell'importo, che pure era stato determinato e che si trova presso gli uffici dell'intendenza di finanza.

La proposta di legge intende dare una interpretazione autentica con l'articolo 1 al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. All'articolo 2 di tale decreto si prevede che gli alloggi denominati di servizio non possano essere soggetti a riscatto. Ora, vengono ampiamente illustrate anche nella relazione preliminare alla proposta di legge le ragioni per cui gli alloggi in questione non debbano essere considerati alloggi di servizio. Infatti, gli alloggi di servizio sono quelli che vengono assegnati a coloro che svolgono una funzione nell'amministrazione e dovrebbero trovarsi nello stesso stabile in cui l'assegnatario svolge le sue mansioni. Ci troviamo, invece, di fronte ad una serie di alloggi che sono stati assegnati a dipendenti di molte amministrazioni, che prestano servizio nella città di Trieste o nei dintorni, quindi non nel fabbricato in cui si trova l'alloggio. Questa tesi è stata sostenuta anche da numerose sentenze della Corte di cassazione sia in relazione al caso specifico, sia in relazione a casi analoghi, nella stessa Trieste e a Pisa.

Il primo articolo è stato esaminato dal Comitato ristretto e accolto così come formulato dall'onorevole Coloni. Con il

secondo articolo si intende sbloccare la situazione di stallo nella quale ci si trova attualmente, autorizzando il Ministero delle finanze a procedere alla formale stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi per i quali era stato comunicato il relativo prezzo di cessione. Si precisa nel secondo comma che gli alloggi costruiti su terreno comunale verranno ceduti includendo il costo del terreno, così come stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste. Uno dei motivi di ricorsi inoltrati dalla persona citata del presidente — che per altro interviene non come consigliere della Corte dei conti, ma come cittadino, utilizzando sempre, per altro, la carta intestata del suo ufficio — è proprio questo: i fabbricati costruiti sui terreni comunali sarebbero, a suo avviso, proprietà del comune. Ora, al di là del fatto che qui si tratta dello Stato che ha costruito su terreno altrui e quindi ha il diritto di appropriarsi del terreno, ovviamente pagando la relativa indennità, esiste una deliberazione n. 717 del 27 giugno 1973 del comune di Trieste con la quale all'unanimità si esprime la volontà di cedere la proprietà del terreno agli assegnatari degli alloggi, ovviamente stabilendo il costo di tale operazione. Il problema, in definitiva, non esiste.

Nell'articolo 2 il Comitato ristretto ha inteso accogliere la proposta del Governo di sopprimere la seconda parte del secondo comma, la quale potrebbe far sorgere dei dubbi circa gli alloggi costruiti appunto sui terreni comunali. Abbiamo assodato che il problema non esiste: è quindi superfluo confermare o lasciare questa parte dell'articolo, che potrebbe creare difficoltà successivamente.

Nell'articolo 3 viene determinato il comportamento a cui si dovrà attenere l'intendenza di finanza di Trieste. Quest'ultima notificherà agli assegnatari, in quanto non già precedentemente comunicato, il valore venale degli alloggi alla data della domanda di riscatto, già determinato dai competenti organi tecnici; altrimenti, provvederà a determinare tale valore, riferito alla data della domanda di riscatto, applicando a tal fine i criteri

di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

In sede di V Commissione bilancio era stata valutata l'opportunità di far entrare in vigore le norme previste dalla legge n. 457, che prevedono per la cessione degli alloggi un prezzo venale con una riduzione pari all'1,50 per cento per ogni anno di occupazione effettiva, mentre coloro i quali hanno già avuto la comunicazione dell'importo avrebbe dovuto ottemperare alla legge n. 231 del 1962, che prevede come prezzo di riscatto il valore venale ridotto del trenta per cento e di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione. È stato però convenuto che, applicando la norma di cui alla legge n. 457, sarebbe stata creata una disparità di trattamento fra i vari assegnatari e non sarebbe certamente corretto porre ulteriori aggravii a persone che hanno sofferto dei disagi per tutti questi anni. Alla fine si è pervenuti nella determinazione di continuare a far riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Il Comitato ristretto ritiene accoglibile l'emendamento del Governo tendente a stabilire un termine di novanta giorni per la presentazione dei ricorsi, essendo quello normale.

L'articolo 4 è stato sostituito con un nuovo testo: « Il pagamento in un'unica soluzione o il pagamento rateale se richiesto del prezzo di riscatto come sopra determinato continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231 ». Ciò è stato deciso alla luce delle osservazioni che ho formulato dianzi, circa le eventuali disparità di trattamento che verrebbero introdotte applicando normative subentrate successivamente.

Nell'articolo 5 si contempla il caso dell'assegnatario deceduto in data anteriore all'entrata in vigore della legge e si stabilisce che le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei subentranti

nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231. Inoltre, si riaprono i termini per altri sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per coloro che avessero ommesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto. Per gli assegnatari deceduti in data successiva, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari.

Con queste considerazioni, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONINO CUFFARO. Signor presidente, a mio avviso, la proposta di legge in esame può essere considerata una sorta di leggina legata ad un quadro storico molto particolare. L'onorevole Coloni, primo firmatario di detta proposta di legge, nel presentarla, ha inteso riprendere in esame una anomala situazione che non ha cessato di avere i suoi effetti su Trieste, dove non solo vi sono edifici dell'ex Governo militare alleato non ancora trasferiti allo Stato, ma dove permangono « strascichi » di carattere normativo con cui debbono farsi i conti. Non credo ci siano altre città d'Italia in cui si facciano sentire allo stesso modo ancora le conseguenze della guerra e del dopoguerra.

Il fatto che la classificazione di questi alloggi sia stata tanto controversa è dipeso da talune disposizioni e se abusi sono stati commessi sarà compito del Parlamento eliminarli. Comprendo benissimo le richieste che ci fanno pervenire i cittadini interessati, ma non posso comprendere chi si arroga questo diritto in nome di istituzioni che non hanno espresso alcun parere. Può anche darsi che il dottor Dario nel suo esposto sia stato mosso da ragioni di correttezza amministrativa, ma il modo con cui sta conducendo questa sua « battaglia » potrebbe più facilmente far pensare che alla base di tale azione

vi siano motivazioni di carattere personale.

Il provvedimento di legge, a mio avviso, rappresenta un atto di sostanziale riparazione nei confronti di ben 500 famiglie che versano in una situazione di precarietà e di disagio che perdura dal 1962. È vero: possono esserci anche dei casi in cui determinati soggetti vengano a trarne benefici non dovuti. D'altra parte, l'esistenza di casi dubbi non è un problema di cui debba farsi carico il Parlamento, cui compete soltanto il compito di formulare una norma di inquadramento generale: regolamentare cioè una volta per tutte la situazione esistente nel settore a Trieste. Finora, infatti, la soluzione del problema era stata rinviata, in quanto si sosteneva che il contratto non potesse essere definito perché questi alloggi erano considerati di servizio. Ecco, dunque, che la normativa al nostro esame permetterà una disciplina uniforme e un trattamento equo nei confronti dei cittadini fruitori degli alloggi in specie, che non hanno ancora avuto la possibilità di risolvere il problema del contratto.

Ritengo che il contenuto della proposta di legge sia sufficientemente chiaro: tuttavia, se dalla discussione sulle linee generali potesse emergere l'opportunità di introdurre emendamenti, noi siamo disponibili ad esaminarli proprio per rendere la normativa stessa idonea al fine che intendiamo raggiungere.

Quanto alla possibilità di casi dubbi circa la titolarità e la possibilità di definire i contratti in modo equo, credo che ciò non spetti al legislatore, quanto agli organi della pubblica amministrazione che potranno valutare i singoli casi, così come ho già avuto modo di dire poc'anzi.

Concludo il mio intervento reiterando il giudizio favorevole sul complesso della normativa oggetto della proposta di legge dell'onorevole Coloni ed altri.

GIOVANNI FORNER. Signor presidente, pur esprimendo alcune perplessità di ordine giuridico circa determinate articolazioni contenute in questa proposta di legge, non possiamo non considerare utile

questo provvedimento, anche se giunge con notevole ritardo nel risolvere determinate situazioni in una città d'Italia che dal punto di vista storico ha subito più di tante altre città le condizioni postume dell'ultima guerra. Questo è il primo aspetto che la normativa tiene presente. Il secondo è quello della cessione da parte del comune di Trieste del suolo su cui sono stati costruiti i fabbricati, con relativa delibera. Fatte queste considerazioni, il provvedimento mi sembra assolutamente corretto anche sotto il profilo costituzionale e preannuncio, pertanto, che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, concordo con quanto ha riferito il relatore, che ringrazio. Ho soltanto una perplessità in relazione all'ultimo comma dell'articolo 5, laddove si stabilisce che « in caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari ». Questo non implica che i successori siano presenti e assegnatari dell'alloggio. Potrebbe verificarsi il caso di un successore che erediti il diritto di prelazione pur non abitando nell'alloggio e alieni successivamente l'alloggio stesso, al di fuori della filosofia che ha promosso la presentazione della proposta di legge.

Sono del parere che occorra sopprimere l'ultimo comma, altrimenti si determinerebbe una situazione imbarazzante, in quanto ci sarebbero alcune persone che, non avendo presentato la domanda ma occupando l'alloggio, non avrebbero il beneficio, che andrebbe solo ai successori per causa di morte dell'ascendente. In sostanza, si verificherebbe la situazione di persone che acquisirebbero un diritto soltanto in virtù di una disgrazia in famiglia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Sono del parere che si debba procedere nei lavori al fine di approvare la proposta di legge.

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo condivide le finalità della proposta di legge all'esame della Commissione, che in sede referente ha già accolto alcune indicazioni che il relatore ha illustrato. Ho ascoltato con soddisfazione gli interventi degli onorevoli Cuffaro, Rocelli e Forner, i quali si sono uniformati a quanto proposto dal relatore. Ho ascoltato anche con attenzione l'osservazione formulata da parte dell'onorevole Rocelli.

L'ufficio legislativo del ministero ha preso in esame la proposta che è stata illustrata dal relatore, il quale a sua volta ha formulato alcune osservazioni, rimettendosi alla Commissione. Il parere di tale ufficio è stato richiesto affinché il provvedimento fosse praticabile e non più impugnabile ai vari livelli di verifica. L'ufficio legislativo del ministero ha fatto notare che l'articolo 3, così come è formulato, potrebbe creare disparità di trattamento perché in base a tale articolo si prevede di determinare il prezzo di cessione, ove non sia stato determinato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, mentre per tutti gli altri assegnatari il prezzo di cessione viene determinato alla data di entrata in vigore della legge. Si suggerisce altresì che per l'utilizzazione degli alloggi vengano richiesti canoni di locazione fino alla data di stipula del contratto.

Si tratta di un'osservazione indubbiamente importante, ma l'entità quantitativa è di così poco conto, che credo possa essere superata anche con il testo dell'articolo così come è stato illustrato dal relatore e come è stato accettato da tutti coloro che sono intervenuti.

Per quanto riguarda l'articolo 5, giustamente l'onorevole Rocelli faceva presente che la norma contenuta nel secondo comma è in contrasto con le norme in materia di successione nel diritto al riscatto per tutti gli assegnatari. Questa norma crea

un'altra disparità di trattamento, e apre una crepa di notevole entità in quanto presuppone una ricerca di fatti precedenti che potrebbe portarci ad una verifica non sopportabile in tempi brevi. Poiché è stato affermato che il provvedimento è urgente e importante, invito il relatore e i colleghi a prendere in esame queste osservazioni in ordine alle quali mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(*È approvato*).

ART. 2.

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

(È approvato).

ART. 3.

L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, in quanto non già precedentemente comunicato, il valore venale degli alloggi alla data della domanda di riscatto, se già determinato dai competenti organi tecnici; altrimenti provvederà a determinare tale valore, riferito alla data della domanda di riscatto, applicando a tal fine i criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, n. 2.

Contro tali determinazioni di valore venale è dato agli interessati ricorso, che dovrà contenere l'indicazione del valore ritenuto dovuto, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, e ciò entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica agli interessati della predetta determinazione; il ricorso dovrà ritenersi accolto qualora l'amministrazione non provveda nei 90 giorni successivi al deposito del ricorso, ovvero alla data di spedizione del medesimo, risultante dal timbro dell'ufficio postale.

(È approvato).

ART. 4.

Il pagamento in un'unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo di riscatto continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessazione della proprietà, avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari.

L'onorevole Comis ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5 aggiungere, al termine, le seguenti parole: « residenti nell'alloggio alla data del decesso dell'assegnatario ».

Gli onorevoli Cuffaro, Polesello, Boselli e Fabbri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5 aggiungere, al termine, le seguenti parole: « purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di riservervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore delle presente legge ».

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Dichiarandomi favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Cuffaro ed altri, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

FRANCO BORTOLANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Cuffaro ed altri.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento presentato dal relatore e pongo in votazione l'emendamento Cuffaro ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Coloni ed altri: « Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste » (690):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchini, Boetti Villanis Audifredi, Bosselli, Botta, Caruso, Chella, Comis, Cuffaro, Fabbri, Falcier, Fornasari, Forner, Foti, Guarra, Malvestio, Paganelli, Palmi Latanzi, Rebullà, Ricciuti, Rocelli, Sapio, Satanassi, Senaldi, Sorice.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
